Testo unificato delle proposte di deliberazione nn. 75 e 164

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Consiglio regionale

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

considerato che l'articolo 20, comma 2, e l'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 196/2003 stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

considerato altresì che il già citato articolo 20, comma 2, del d.lgs. 196/2003 prevede che tale identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del medesimo decreto, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;

preso atto che, ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, del d.lgs. 196/2003, l'identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) e che tale parere del Garante può essere fornito anche su "schemi tipo";

ricordato che l'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 196/2003 prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

richiamato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in base al quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della competente amministrazione a cui gli stessi fanno riferimento, la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo;

preso atto che, con il regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3/R la Regione ha definito per la prima volta la disciplina relativa alla materia di protezione dei dati personali di propria competenza con l'approvazione dei relativi allegati concernenti i trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari della Regione (Giunta e Consiglio), delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione;

ritenuto opportuno, a seguito dell'introduzione di nuovi trattamenti e dell'entrata in vigore di nuove norme applicative, procedere all'aggiornamento del suddetto regolamento;

dato atto che il presente provvedimento individua i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza individuate per legge;

preso atto che, per quanto riguarda gli enti interregionali che fanno riferimento a due o più Regioni, sono state promosse adeguate forme di leale cooperazione in relazione agli ambiti interregionali coinvolti per garantire il rispetto dell'autonomia delle altre Regioni;

visto lo schema tipo di Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 6 giugno 2012;

vista l'intesa intervenuta il 15 dicembre 2005 fra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che, per quanto riguarda le strutture e le aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, prevede in particolare che:

a) gli aspetti relativi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca siano disciplinati secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ;
b) gli aspetti relativi alle attività assistenziali integrate con l'attività di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
c) debba essere accertata la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari e a quanto previsto negli schemi tipo di cui sopra di quanto disposto nei protocolli di intesa e nelle convenzioni già esistenti tra Università e Regioni/Province autonome;

acquisito il parere dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 26 luglio 2012, ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del d.lgs. 196/2003, sullo schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, espresso in senso favorevole ma condizionato al recepimento delle modifiche in conformità alle indicazioni espresse nel provvedimento stesso;

acquisito l'ulteriore parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell'8 novembre 2012 sulle modifiche e integrazioni allo schema tipo aggiornato tramite il recepimento delle modifiche ed integrazioni alla scheda n. 24 dell'Allegato B del predetto schema tipo aggiornato;

preso atto che la Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 ottobre 2012 ha approvato nuovamente lo schema tipo di regolamento come modificato in conformità alle indicazioni contenute nel parere del Garante del 26 luglio 2012;

visto inoltre lo schema tipo di Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza del Consiglio regionale, approvato da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome;

acquisito il parere espresso dal Garante con provvedimento n. 370 del 25 luglio 2013, ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del d.lgs 196/2003, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome, espresso in senso favorevole previo recepimento delle modifiche in conformità alle indicazioni espresse nel provvedimento stesso;

preso atto che con comunicazione del 16 settembre 2013 il Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome ha trasmesso ai Segretari generali delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, lo schema di regolamento tipo, integrato dalle osservazioni del Garante;

dato atto che il recepimento di tutte le indicazioni di cui ai pareri citati non comporta una nuova sottoposizione dei due schemi tipo al parere dell'Autorità Garante, così come espressamente previsto nel citato provvedimento del 26 luglio 2012;

considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel regolamento allegato alla presente deliberazione non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono:
- i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76 del Codice;
- i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quando disposto dall'articolo 110 del Codice;
- i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

vista l'autorizzazione n. 7 del Garante, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 196/2003;

considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti del regolamento allegato alla presente deliberazione è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del d.lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;

viste la deliberazione della Giunta regionale n. 1-11491 del 3 giugno 2009, con la quale è stato individuato il Presidente della Giunta regionale pro tempore quale titolare dei trattamenti in materia di protezione dei dati personali per la Giunta regionale, e la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 61 del 27 aprile 2006, con la quale è stata riconosciuta in capo al Presidente del Consiglio regionale pro tempore la titolarità dei trattamenti di spettanza del Consiglio regionale;

viste la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1134 del 9 marzo 2015 e la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 41 del 5 maggio 2016 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

considerato che, ai sensi dell'articolo 28 del d. lgs 196/2003, è comunque consentito che la titolarità dei trattamenti dei dati sia comunque attribuita all'Ente Regione Piemonte nel suo complesso e valutata pertanto l'opportunità di approvare un solo regolamento, comprensivo degli allegati A, B e C concernenti rispettivamente:

- i trattamenti di competenza della Giunta regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione (Allegato A)
- i trattamenti di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Allegato B)
- i trattamenti di competenza del Consiglio regionale (Allegato C)

verificata la conformità del regolamento allegato alla presente deliberazione agli schemi tipo approvati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome, e dato quindi atto della non necessità di sottoporre tale regolamento al preventivo parere del Garante;

acquisito il parere favorevole della I Commissione permanente, espresso in data 24 maggio 2016

d e l i b e r a

1. di approvare il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante (Allegato 1) comprensivo degli allegati A, B, e C i quali contengono, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza:

- della Giunta regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione (Allegato A);
- delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e delle aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale (Allegato B);
- del Consiglio regionale (Allegato C)

2. di dare atto che le schede di cui all'allegato A relative ad eventuali trattamenti comuni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale sono da intendersi raccordate con le schede di cui all'allegato C di esclusiva pertinenza consiliare.

Allegato 1

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA REGIONE, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI ED AGENZIE REGIONALI, DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)".

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione stessa, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.
(Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d. lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.
(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

ALLEGATO A (schede da 1 a 35): Giunta regionale, enti e agenzie regionali, enti controllati e vigilati dalla Regione;

ALLEGATO B (schede da 1 a 40): aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

ALLEGATO C (schede da 1 a 14): Consiglio regionale

Art. 4.
(Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed é reso disponibile sui siti internet istituzionali Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 5.
(Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3/R, è abrogato.

Art. 6.
(Dichiarazione d’urgenza)

1. Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI/PROVINCIALI, DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE/CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE RELATIVE AI SINGOLI TRATTAMENTI

Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento relative alle Regioni si intendono riferite anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Denominazione del trattamento: si intende il titolo del trattamento, che deve individuare categorie omogenee di attività abbastanza ampie, tali da poter includere nella stessa scheda i trattamenti che riguardano tutte le fasi relative a quella specifica attività (es. instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale).

Fonte normativa legislativa: si intende la specifica disposizione di legge che origina o regola l'attività istituzionale in relazione alla quale la Regione effettua il trattamento. Al fine di una maggiore semplificazione le disposizioni normative citate si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Altre Fonti: si fa riferimento a quei provvedimenti amministrativi (Delibere, Decreti) che istituiscono o regolano l'attività cui il trattamento si riferisce, ma non hanno la forma della legge, che si ritiene utile indicare nella scheda per fini conoscitivi.

Finalità del trattamento: si intende la finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è possibile effettuare il trattamento e la normativa che riconosce il rilevante interesse pubblico. La finalità deve essere compresa fra quelle individuate dal D.Lgs. 196/03 (specificare sempre l'articolo relativo alla finalità cui è riconducibile il trattamento), oppure espressamente dichiarata "di rilevante interesse pubblico" dalla specifica legge di riferimento o da provvedimento del Garante.

Tipi di dati trattati: si ricorda che il presente Regolamento disciplina i dati sensibili e giudiziari escludendo quelli cosiddetti comuni ("dati non sensibili o giudiziari"). Pertanto nell'individuazione dei tipi di dati trattati devono essere menzionati esclusivamente quelli di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03. Devono, conseguentemente, essere barrate le caselle che specificano la tipologia dei dati sensibili o giudiziari trattati, mentre i dati comuni non sono indicati nella scheda.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 196/03, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il titolare deve verificare periodicamente la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa,
I dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, anche se acquisiti in modo occasionale o forniti spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni legittimamente trattate (ad esempio dai dati anagrafici), non possono essere utilizzati, salvo che per la eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Tipologia delle operazioni eseguite: le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si dividono in **operazioni standard** e **operazioni particolari.**
Nella prima categoria rientrano la raccolta del dato (avvenuta sia in maniera diretta presso l'interessato sia acquisita da altri soggetti esterni), la registrazione, organizzazione,

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, accesso, distruzione del dato.
Nella seconda categoria rientrano l'interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dello stesso Ente sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.

Nel Regolamento sono individuati soltanto l'interconnessione e il raffronto con altre banche dati relative anch'esse a dati sensibili e giudiziari.
L'interconnessione e il raffronto tra dati sensibili e giudiziari contenuti in banche dati appartenenti a due o più diversi titolari sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge (art. 22 D.Lgs. 196/03). Pertanto se nella scheda è indicata l'operazione di interconnessione o raffronto con dati sensibili e giudiziari contenuti in una banca dati di altro titolare, è necessario indicare la norma di legge che prevede tale operazione.

Se il raffronto è effettuato fra archivi di dati sensibili e giudiziari dello stesso titolare è comunque necessario specificare quali trattamenti/archivi vengono raffrontati o interconnessi e fornire una motivazione adeguata.

Nel caso della comunicazione è necessario anche indicare i soggetti destinatari della stessa. Si precisa che questi ultimi sono i soggetti esterni all'ente titolare (Regione/Giunta regionale/Consiglio Regionale) mentre non costituisce "comunicazione" ai sensi del D.Lgs. 196/03 il dare conoscenza di dati personali al rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, ai responsabili e agli incaricati del trattamento (così come all'interessato).

Modalità del trattamento: si intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: si intende specificare quanto contenuto nella denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica tutte le varie fasi relative a quel determinato trattamento. Questa voce è, per così dire, riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino una informazione più immediata sul percorso che il suo dato segue una volta venuto in possesso dell'Amministrazione.
Si ricorda che si prendono in considerazione soltanto quelle fasi in cui sono presenti dati sensibili e giudiziari perché questo è l'oggetto del Regolamento; eventuali fasi comprendenti solo dati comuni esulano da questa descrizione di flusso.